

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11126/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11126 del 2024, proposto da

Nino Andrea Collura, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Proietto, non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024 (doc. 01), con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 (doc. 01-bis), allegata al detto decreto, nella parte lesiva per il Ricorrente;

- dell'avviso prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024 (doc. 02), con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per il Ricorrente;
- del provvedimento prot. n. 0002206 del 19 agosto 2024 (doc. 03), con cui il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito ha rettificato la graduatoria finale di merito del 9.08.2024 nella graduatoria finale di merito del 9 agosto 2024, come da allegato (doc. 03-bis), nella parte in cui l'odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 631, con un punteggio finale complessivo di 8,4 punti, in luogo del punteggio di 9,0 punti, spettantegli per le ragioni di cui in appresso;
- dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il Ministero resistente ha individuato i singoli candidati da assegnare ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di fumus atteso che il

ricorrente

lamenta il mancato riconoscimento dei master dichiarati nella categoria A.6 (master di I livello in “Nuove tecnologie e costruzione della conoscenza: la didattica digitale nei contesti formativi” e corso di perfezionamento annuale “Scienze della valutazione dell’apprendimento”), riguardo ai quali la motivazione adottata dalla Commissione “i titoli dichiarati non sono relativi allo specifico profilo del dirigente scolastico “ non appare, ad un sommario esame, congrua, ragionevole e non chiarisce il percorso logico giuridico seguito;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame da parte dell’amministrazione;

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso nonché dell’elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l’Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l’attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame nei limiti di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte motiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 settembre 2025.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Marco Martone, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO